



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

**Approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 25/02/1999 e modificato con
deliberazione consiliare n. 12 del 12/04/2000
deliberazione consiliare n. 49 del 03/09/2000
deliberazione consiliare n. 58 del 25/05/2002
deliberazione consiliare n. 74 del 19/12/2013
deliberazione consiliare n. 81 del 18/12/2015**

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Art. 2 - Organi preposti all'espletamento del servizio.

Art. 3 - Ordinanze.

TITOLO II: COSTRUZIONI RURALI

Art. 4 - Case e fabbricati rurali.

Art. 5 - Ricoveri per animali.

TITOLO III: CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 6 - Criteri generali dei trattamenti e dei contenitori di stoccaggio.

Art. 7 - Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e loro utilizzazione.

Art. 8 - Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili e loro utilizzo.

Art. 9 - Vuotatura delle concimaie, trasporto e spargimento dei liquami a scopo agricolo.

TITOLO IV: PROPRIETA' E CONDUZIONI DEI FONDI

Art. 10 - Limitazioni generali.

Art. 11 - Divieto di ingresso nei fondi altrui.

Art. 12 - Accensione di fuochi.

Art. 13 - Libero deflusso delle acque.

Art. 14 - Spurgo dei fossi e dei canali.

Art. 15 - Tombinatura di fossi.

Art. 16 - Chiusura di fossi (tombatura) – Trasposizione di fossi.

Art. 17 - Diramazioni, accessi e recinzioni.

Art. 18 - Distanze per fossi, canali, alberi e manutenzione delle ripe.

Art. 19 - Recisioni di rami protesi e manutenzione dei terreni incolti.

Art. 20 – Divieti di scarico.

Art. 21 - Lavorazione ed irrigazione dei terreni.

Art. 22 - Spigolatura.

Art. 23 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi.

Art. 24 - Pascolo vagante delle greggi.

Art. 25 - Attraversamento dell'abitato con mandrie di bestiame di qualsiasi specie.

Art. 26- Sanzioni per pascolo abusivo.

TITOLO V: MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 27- Autorizzazione.

Art. 28 - Corsi d'acqua e sbancamenti.

TITOLO VI: AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE

Art. 29 – Boschi e Taglio piante.

TITOLO VII: AMBITI NATURALI

Art. 30 - Limitazioni generali.

Art. 31 - Parco Comunale dei Prati del Lavia e del Beato Bertrando e biotopo.

TITOLO VIII: MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 32 - Obbligo di denuncia.

Art. 33 - Isolamento per malattie contagiose.

Art. 34 - Denuncia di animali morti.

Art. 35 - Accertamento della causa di morte.

Art. 36 - Animali morti per malattie infettive.

Art. 37- Spostamento animali morti.

Art. 38 - Cremazione, trasformazione industriale, infossamento ed impiego di sostanze chimiche.
Art. 39 - Igiene del personale.

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 40 - Difesa delle piante.
Art. 41 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.
Art. 42 - Acquisto, detenzione ed impiego dei Presidi Sanitari.

TITOLO IX: CACCIA - PESCA- RACCOLTA FUNGHI, PIANTE O PARTI DI PIANTE, LUMACHE, RANE E CONDUZIONE DI APIARI

Art. 43 - Esercizio della caccia e della pesca.
Art. 44 - Raccolta di funghi, di piante o parti di esse.
Art. 45 - Conduzione di apiari.

TITOLO X: PENALITA'

Art. 46 - Accertamento delle infrazioni.
Art. 47 – Contestazione e oblazione.
Art. 48 - Memorie difensive - Procedimento ingiuntivo.
Art. 49 - Non esecuzione di Ordinanza.
Art. 50 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.
Art. 51 - Risarcimento danni.
Art. 52 - Aggiornamento delle sanzioni.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 - Entrata in vigore.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio del Comune di Pesian di Prato.

In particolare esso stabilisce norme per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, per la manutenzione e/o ripristino dei fossi, per il taglio dei rami degli alberi, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per regolamentare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per la gestione delle aree boscate, per l'eliminazione di piante o animali nocivi all'agricoltura, per la raccolta di funghi e piante - o parti di piante - spontanee utilizzate per usi gastronomici, ecc. ...per assicurare il corretto uso del territorio nell'interesse della sicurezza pubblica, dell'economia agricola, a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari nonché dei coltivatori dei fondi nel rispetto dell'ambiente e degli insediamenti abitativi.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende ogni zona del territorio comunale nella quale viene svolta qualsiasi attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2 - Organi preposti all'espletamento del servizio.

Il servizio di Polizia Rurale fa capo all'Ufficio di Polizia Locale. E' diretto dal Sindaco o da un Assessore da Lui delegato, è svolto dagli appartenenti alla Polizia Locale, da dipendenti Comunali - muniti di documento che ne attestino la legittimazione all'esercizio delle funzioni - delegati e preposti a tale attività e dalla Polizia Giudiziaria.

Art. 3 - Ordinanze.

Per l'applicazione del presente regolamento, al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

TITOLO II

COSTRUZIONI RURALI

Art. 4 - Case e fabbricati rurali.

Per casa colonica o rurale si intende una costruzione, generalmente isolata nell'unità poderal, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Per fabbricati rurali, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono tutte le costruzioni connesse con l'attività produttiva agricola ed attigue all'abitazione (fienile, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito e conservazione) che nelle nuove costruzioni devono essere, di norma, ubicati in un corpo di fabbricato separato da quello ad uso abitativo e comunque secondo quanto previsto dal P.R.G.C..

I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine nonché di ogni altro materiale infiammabile (con capienza superiore a 500 q.), sono soggetti alle norme di prevenzione incendi.

I depositi di insilati collocati non in strutture fisse devono distare almeno 10 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi. Non devono, in ogni caso, essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e/o fastidiosi.

I luoghi di deposito e conservazione delle derrate alimentari destinate alla vendita devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile e le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa dai roditori e dagli insetti e rispettare le prescrizioni imposte dall'A.A.S. competente.

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo efficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa. Dovrà, inoltre, essere impedito il deflusso delle acque lungo le strade.

In caso di infestazione, i conduttori di case coloniche devono praticare, a loro spese, la lotta contro le mosche, le zanzare ed altri insetti nocivi: nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri od altri invasi d'acqua.

• Le violazioni alle disposizioni di cui agli ultimi due commi del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 30,00 a Euro 250,00**.

Art. 5 - Ricoveri per animali.

1. I ricoveri per animali devono avere i seguenti requisiti:

- a) - devono rispettare le migliori condizioni igienico-sanitarie ed in particolare devono essere dotati di sufficiente aerazione ed illuminazione naturale o artificiale;
- b) - i pavimenti dovranno essere di materiale antisdrucchiabile e le pareti dovranno essere facilmente disinfettabili e lavabili;
- c) - annessi ai ricoveri di animali devono essere previste adeguate vasche di raccolta e platee impermeabili che consentano il deposito e la maturazione delle deiezioni liquide e/o solide prima della loro utilizzazione agronomica;
- d) - devono disporre di idonea attrezzatura di lavaggio, disinfezione ed asportazione degli effluenti;
- e) - i recinti per gli animali tenuti all'aperto devono essere dislocati e strutturati in modo tale da non creare molestia alle civili abitazioni; quando non siano dotati di pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo tale da evitare il ristagno dei liquami e puliti con assiduità;
- f) - nel caso di ricoveri a stabulazione libera, la cubatura minima per capo verrà valutata al momento dell'esame della richiesta di concessione edilizia, sentiti i pareri degli organi competenti;
- g) - l'area impegnata dagli allevamenti all'aperto dovrà essere soggetta a rotazione dopo un massimo di 2/3 anni e/o dopo verifica effettuata dall'A.A.S. competente;
- h) - i ricoveri, destinati all'allevamento intensivo di qualsiasi specie animale, devono essere dotati di apposito locale o reparto di isolamento ritenuto idoneo dal Servizio Veterinario competente;
- i) - i locali, di nuova costruzione, destinati all'allevamento dei suini ad uso familiare (massimo nr. 2/3 capi) devono distare almeno 25 metri dalle abitazioni; se trattasi di allevamenti intensivi tale distanza sarà di metri 300. Dovrà essere curato l'inserimento paesaggistico ed il tutto dovrà essere schermato da adeguata alberatura di contorno;
- l) - i pollai ad uso familiare (per allevare non più di 25 capi) devono essere dotati di recinzione, distare almeno 10 metri dalle abitazioni, possibilmente essere pavimentati onde consentire una più efficace pulizia.

2. Sarà consentito il mantenimento di pollai preesistenti fatte salve le norme igienico sanitarie e le previsioni del P.R.G.C..

3. La detenzione e l'allevamento degli animali soggiacciono alle seguenti prescrizioni:

- a) - i proprietari o detentori di animali per autoconsumo o della specie da reddito (pollame, anatre, oche, tacchini, faraone, fagiani, piccioni, conigli, ecc., bovini, equini, suini, ovicaprini e bufalini) devono denunciarne la detenzione, tramite comunicazione al Sindaco, il quale provvederà ad inoltrarla al Servizio Veterinario dell'A.A.S. competente ai sensi del D.Lgs. 336/1999;

- b) – anche negli ambiti rurali è vietato circolare con cani che non siano adeguatamente sorvegliati;
 - c) – chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, o al Sindaco il quale provvederà ai sensi di Legge. Egli ha diritto alla rifusione degli eventuali danni da parte del proprietario degli animali;
 - d) – gli appartenenti alla Polizia Locale che vengono a conoscenza di maltrattamenti ad animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui alla lettera l) del primo comma e alle lettere b) e c) del secondo comma del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 50,00 a Euro 300,00** e l'adeguamento alle prescrizioni.

TITOLO III

CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 6 - Criteri generali dei trattamenti e dei contenitori di stoccaggio.

I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.

I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenerli nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nei seguenti articoli 7 ed 8.

Art. 7 - Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e loro utilizzazione.

Per quanto riguarda le modalità di stoccaggio e l'accumulo dei materiali palabili si deve fare riferimento al Decreto Ministeriale 7 aprile 2006.

Le concimaie a servizio di allevamenti, i contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili ed in genere tutti i depositi di liquame devono essere ubicati a valle o lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile con distanza non inferiore a metri 25.

Uguale distanza deve essere osservata tra le concimaie e le case di abitazione. Sono fatte salve le preesistenti purchè siano salvaguardate le condizioni igienico sanitarie in vigore.

Stoccaggio e accumulo dei materiali palabili a servizio delle stalle:

a) – lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve avere almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purchè alla base siano impermeabilizzate ed il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m. nel caso di bovini;

b) la superficie della platea deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; la capacità di stoccaggio deve fare riferimento alla consistenza dell'allevamento e non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni;

- c) - svuotamento almeno semestrale;
- d) - muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 100;
- d) - idonea copertura adatta a limitare la presenza di mosche e ad impedire l'ingresso di acque meteoriche per le concimaie preesistenti poste ad una distanza inferiore a mt. 25 dalle civili abitazioni.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti.

Divieto di utilizzazione dei letami:

- 1) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 2) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- 3) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, su terreni saturi d'acqua;
- 4) a meno di mt.5 dalle civili abitazioni.

• Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 50,00 a Euro 450,00**, fatte salve le ulteriori e diverse sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06.

Art. 8 - Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili e loro utilizzo.

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole quando queste vengono destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque piovane provenienti da aree non connesse con l'allevamento non devono essere convogliate nelle vasche di stoccaggio dei materiali non palabili.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura adatta ad allontanare l'acqua piovana devono tener conto delle precipitazioni medie e di un franco di sicurezza minimo di 10 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati al fine di evitare percolazioni o dispersione degli effluenti stessi all'esterno.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

- 90 giorni per gli allevamenti bovini e bufalini da latte in aziende con terreni che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;
- 120 giorni per gli allevamenti diversi.

Divieto di utilizzazione dei liquami:

- 1) sulle superfici non interessate dall'attività agricola e a meno di mt. 10 dalle civili abitazioni. Viene fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 2) su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, su terreni saturi d'acqua;
- 3) su terreni con pendenza media superiore al 10%;
- 4) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua in modo da eliminare il rischio di inquinamento delle acque causato dagli stessi liquami;
- 5) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti in modo tale da limitare l'emissione di odori sgradevoli e vengano immediatamente interrati;
- 6) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

7) su colture foraggiere nelle 3 settimane precedenti lo sfalcio del foraggio.

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 50,00** a **Euro 450,00**, fatte salve le ulteriori e diverse sanzioni previste dal D. Lgs.152/06.

Art. 9 - Vuotatura delle concimaie, trasporto e spargimento dei liquami a scopo agricolo.

All'interno dell'abitato la vuotatura delle concimaie e delle vasche di raccolta liquami, la movimentazione del materiale in esse contenuto ed il trasporto per lo spandimento sarà consentito qualora non dia luogo a particolare molestia per il vicinato.

E' vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

I mezzi, adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra, devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti durante il trasporto stesso.

Lo spargimento a scopo di concimazione è ammesso solamente a coloro che inoltrano regolare comunicazione ai sensi del D.Lgs.152/06 (T.U. Ambiente).

I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere arati subito dopo le operazioni di spandimento.

Tra il 15 giugno ed il 15 settembre queste operazioni dovranno avvenire entro le ore 11.00 e dopo le ore 16.00 e non dovranno provocare esalazioni maleodoranti che rechino disturbo alla popolazione.

Qualsiasi materiale usato a scopo di concimazione, durante il trasporto e lo spargimento sul suolo, non dovrà produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli, che arrechino disturbo alla popolazione.

Il Sindaco, in caso di scarico abusivo e/o improprio di liquami, ingiungerà la rimozione degli stessi e, comunque, la bonifica dei luoghi secondo gli indirizzi forniti dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria. In caso d'inadempienza si provvederà d'ufficio a spese del proprietario.

E' vietato, inoltre, l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 50,00** a **Euro 300,00**; ove necessari, dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, fatte salve le ulteriori e diverse sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06.

TITOLO IV

PROPRIETA' E CONDUZIONI DEI FONDI

Art. 10 - Limitazioni generali.

Ciascun proprietario dei terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo, non arrechi disturbo ai vicini e siano osservate le norme di Legge, vincoli particolari imposti dal Piano Regolatore e/o dai Regolamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco ha la facoltà di imporre, con ordinanze motivate, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività fino a quando non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Art. 11 - Divieto di ingresso nei fondi altrui.

E' severamente vietato entrare nei fondi altrui, salvo che esistano servitù di passaggio.

Il diritto di passaggio (art. 1051 C.C.) deve essere esercitato: transitando lungo le capezzagne avendo cura di arrecare il minor disturbo possibile, lungo i percorsi di minor lunghezza evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

Alle superfici coltivate, di qualsiasi specie esse siano, non possono accedere mezzi non abilitati alle lavorazioni, quali motocross, fuoristrada o animali quali cavalli, ecc., senza il preventivo consenso da parte del proprietario (verificabile dagli organi preposti al controllo).

Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio deve sistemare, mantenere per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, dei cartelli visibili lungo i confini recanti la scritta "COLTURA IN ATTO – VIETATO L'ACCESSO".

L'accesso è consentito ai **mezzi di polizia, soccorso, servizi ambientali e ricerca scientifica nell'esercizio delle loro funzioni.**

• Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 30,00 a Euro 300,00.**

Art. 12 - Accensione di fuochi.

L'accensione di fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui delle colture.

L'accensione dei fuochi, non potrà avvenire nell'ambito delle zone residenziali all'interno dei centri abitati ed all'interno delle zone individuate come aree di Biotopo di interesse Regionale.

L'accensione di fuochi per i soli fini previsti dal presente articolo è altresì ammessa nelle altre zone soggette a vincolo paesaggistico secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), previa autorizzazione da richiedere agli uffici di Polizia Locale.

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiali quali paglia, sfalci e potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura e selvicoltura, purché vegetale (art.185, comma 1, lettera f) D.Lgs. n.152/2006) effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Si dovranno usare, in ogni caso, tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.

Dovrà essere rispettata in ogni caso una distanza minima di 50 metri dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di paglia, fieno o foraggio, dalle strade di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili ed il fuoco, all'interno dei centri abitati, potrà essere acceso dopo le ore 17:00. Ci dovrà essere, in tutti i casi, la presenza di un idoneo numero di persone fino a che il fuoco sia spento.

Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza.

Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati entro apposite concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto, dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

E' inoltre vietato bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme.

L'incenerimento e l'abbandono di sacchi di plastica (di concimi, ecc.), di contenitori dei prodotti fitosanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio è punito, oltre che dal presente Regolamento, come attività di smaltimento rifiuti non autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 30,00** a **Euro 400,00** e, ove necessari, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Libero deflusso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi situati più a monte non possono impedire con opere di qualsiasi natura il libero deflusso di dette acque.

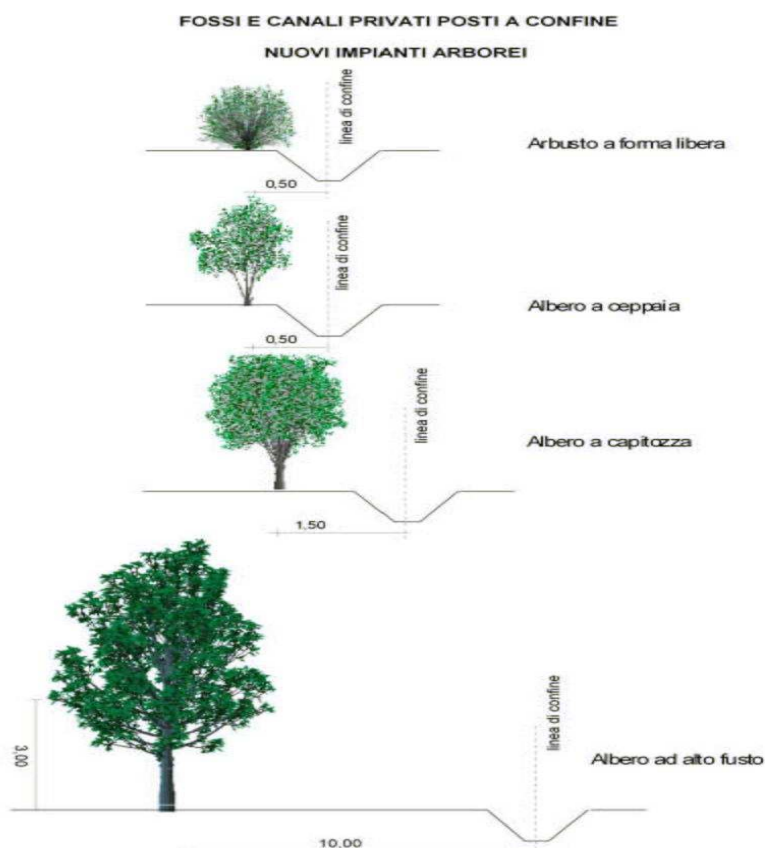
I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua, derivante da precipitazioni atmosferiche, defluisca verso ed attraverso le strade stesse.

E' inoltre vietata l'esecuzione di qualsiasi altra opera tale da arrecare danni ai terreni vicini ed alle strade.

E' fatto obbligo di provvedere al ripristino ed alla realizzazione, ove mancante, di fossi di scolina per il deflusso delle acque meteoriche.

Sono vietate le piantagioni che si estendono dentro i fossi, canali e corsi d'acqua, anche tra confini di proprietà private, le quali possano restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

Le misure da rispettare sono quelle riportate nello schema seguente:



Quando viene accertata l'esecuzione di lavori e di opere che procurano ostacoli al naturale scolo delle acque il Comune ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 50,00 a Euro 500,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Spurgo dei fossi e dei canali.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da depositi di qualsiasi materiale in modo tale che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque avvenga senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali strade attigue.

I fossi delle strade vicinali e vicinali private devono, a cura e a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati ogni qualvolta necessiti. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune imporrà la realizzazione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di mancata attuazione, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 75,00 a Euro 450,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Tombinatura di fossi.

Per tombinatura s'intende la chiusura del fossato e l'apposizione di tubi per mantenere la funzionalità idraulica dello stesso.

I proprietari di fossi e canali che intendano eseguire opere di tombinatura nei fronti di proprietà, devono presentare apposita domanda al Comune il quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

- La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 75,00 a Euro 450,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Chiusura di fossi (tombatura) – Trasposizione di fossi.

Per tombatura s'intende la chiusura totale o parziale del fossato senza l'apposizione di tubi per mantenere la funzionalità idraulica dello stesso.

E' fatto divieto di chiusura (tombatura) da parte dei proprietari dei fossati se non preventivamente in possesso di autorizzazione comunale.

Tale autorizzazione è necessaria anche in caso di tombatura, previa opera di trasposizione, di fossi o canali ed il richiedente dovrà, in ogni caso provare:

1. la necessità dell'opera;
2. la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
3. la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente; ad ogni elemento arboreo presente dovrà corrispondere analogo impianto nei pressi dell'area di trasposizione.

In caso di chiusura (tombatura) abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o del conduttore del fondo nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la violazione accertata.

- La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 75,00 a Euro 450,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Diramazioni, accessi e recinzioni.

Non possono essere aperti, senza preventiva autorizzazione Comunale, nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali e vicinali di pubblico transito a fondi e fabbricati laterali.

Non possono essere recintati i fondi agricoli prospicienti le strade vicinali ed interpoderali senza la preventiva autorizzazione Comunale o DIA. Si dovrà, in ogni caso, osservare una distanza minima di metri 2,50 dall'asse stradale e gli allineamenti dovranno garantire agevolmente il transito delle macchine agricole.

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da **Euro 50,00 a Euro 300,00** e, ove necessari, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Distanze per fossi, canali, alberi e manutenzione delle ripe.

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, tra proprietà private, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.



Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra deve essere pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale, in ogni caso non può essere inferiore a metri 2.



Quando i terreni sono posti ad una altezza superiore od inferiore al corpo stradale, i proprietari degli stessi sono obbligati alla manutenzione delle ripe in modo tale da impedire franamenti sulla strada, impedire cedimenti della strada anche realizzando opere di consolidamento, non consentire che la vegetazione ingombri la sede stradale.

Le recinzioni non possono essere realizzate al limite della proprietà quando questa termina con un fosso o canale. In tale caso la distanza dal fosso o canale deve essere di mt. 1,50.

Le nuove piantagioni di alberi devono rispettare le distanze riportate negli schemi seguenti:

DISTANZE DI ALBERI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI



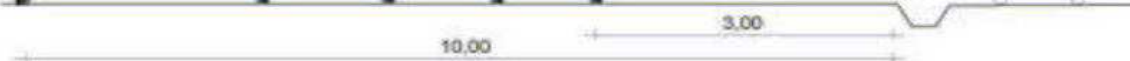
ARBUSTI



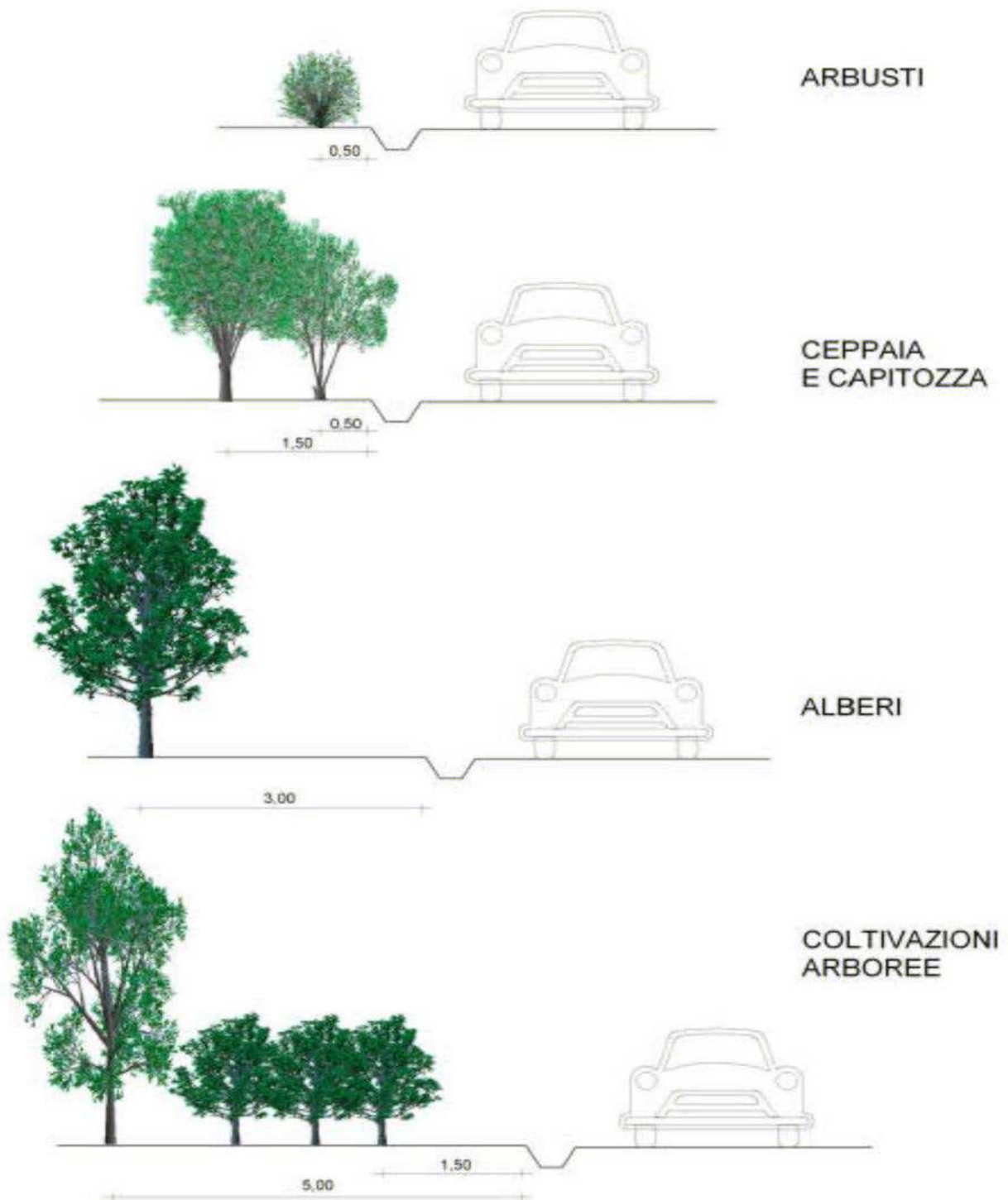
ALBERI



COLTIVAZIONI
ARBOREE



DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI



Alberi di alto fusto: distanza di 6 metri; alberi di medio fusto distanza di 3 metri.

Le siepi vive, gli arbusti, ecc. che non superino l'altezza di metri 1 possono essere piantati, su terreni che confinino con strade pubbliche, ad una distanza di metri 1,00 dal confine. Quelle che superano l'altezza di cui sopra devono essere piantate a metri 1,50.

Dovrà, in ogni caso, essere rispettata una distanza di almeno metri 2,00 dall'asse stradale.

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 50,00 a Euro 300,00** e, ove necessari, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Recisioni di rami protesi e manutenzione dei terreni incolti.

I proprietari e/o conduttori dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade nonchè a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, fino ad un'altezza di metri 4,50 dal suolo, per non impedire la libera visuale, il transito dei veicoli ed occultare l'eventuale segnaletica. Devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche. Sono, altresì, obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale e l'eventuale marciapiede.

I proprietari e/o conduttori dei fondi (situati vicino ad abitazioni ed edifici) sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le aree di altrui proprietà, onde evitare lo stanziamento e la proliferazione di animali molesti e/o nocivi.

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti è vietato ai sensi del D.Lgs.152/06.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune imporrà l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la violazione accertata.

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da **Euro 50,00 a Euro 300,00**.

Art. 20 - Divieti di scarico.

Anche le aree non utilizzate per colture devono essere controllate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie, materiale putrescibile o residui industriali.

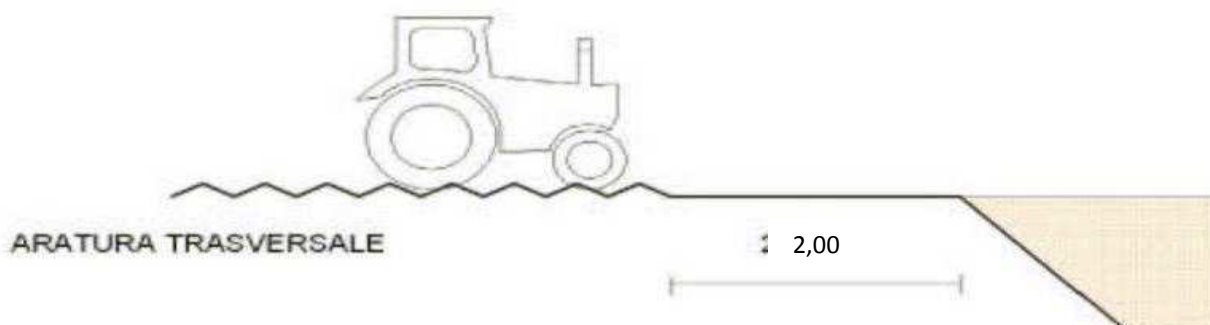
Qualora lo scarico abusivo sia già costituito, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali lo abbiano eseguito, se identificati.

- Per coloro che eseguono gli scarichi è prevista di una sanzione amministrativa da **Euro 103,00 a Euro 619,00** e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Lavorazione ed irrigazione dei terreni.

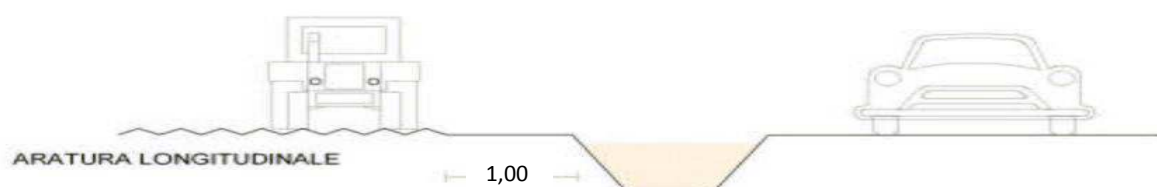
I frontisti delle strade pubbliche e vicinali di uso pubblico non possono arare i loro fondi fino sul confine delle strade, ma devono formare lungo di esse regolari capitagne o capezzagne in modo da poter volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Dette capitagne o capezzagne devono avere una larghezza non inferiore a mt. 2,00 se l'aratura avviene perpendicolarmente alla strada pubblica. La larghezza è misurata dal margine della strada o dalla delimitazione del fosso.

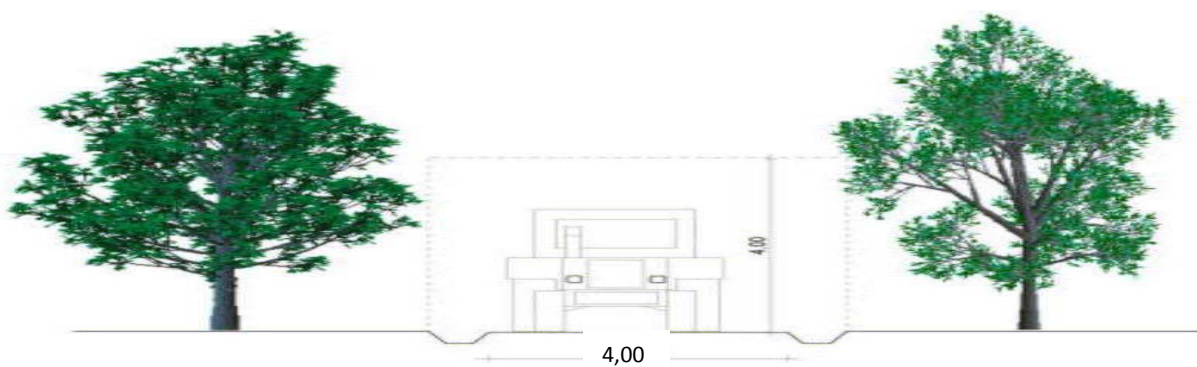
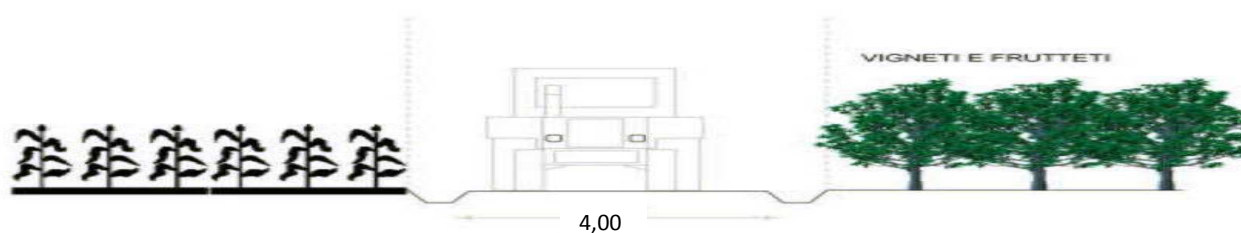


e capitagne o capezzagne devono avere una larghezza di almeno 1 metro, nel senso parallelo alla direzione dell'aratura, dal confine delle strade pubbliche, dall'argine più alto di fossi o canali di scolo adiacenti alle strade o dal limite superiore della scarpata qualora il terreno sia a livello del piano stradale.

LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI

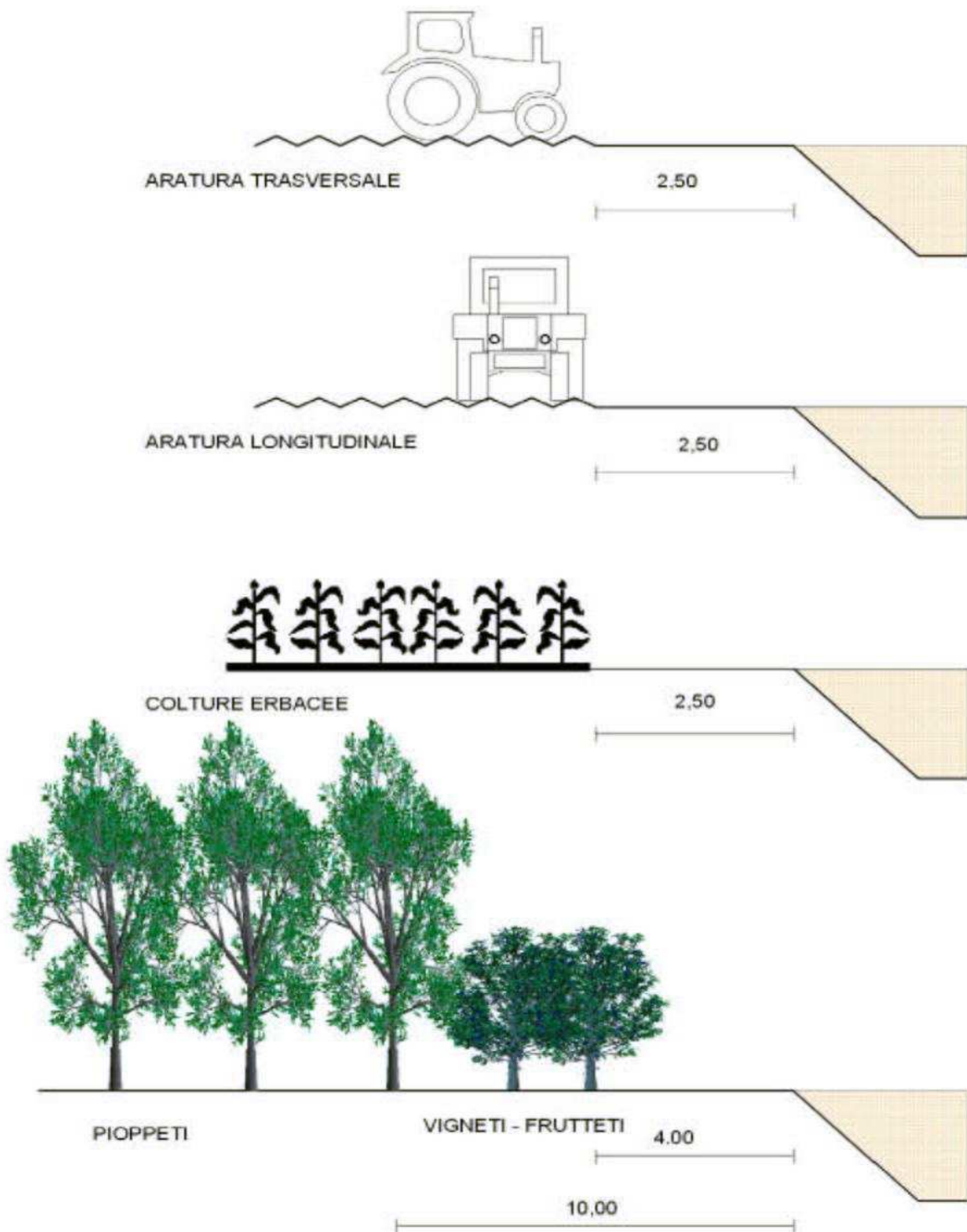


STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO



Una capitagna di metri 2,50 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.

DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE



E' fatto comunque assoluto divieto di occupare, anche parzialmente, le strade durante la lavorazione dei terreni.

E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che le macchine operatrici o particolari di esse (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito sulle strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che sporchino il suolo e creino pericolo per la circolazione.

La violazione di tali regole comporterà per il trasgressore:

- il pagamento della sanzione prevista;

- la pulizia e la riparazione di eventuali danni provocati a strade, argini o fossi;
- la formazione della regolare capitagna o capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

L'irrigazione dei terreni a scopo agricolo è consentita utilizzando le acque pubbliche previa autorizzazione degli enti gestori.

Gli irrigatori, installati lungo le strade di scorrimento, devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriere antispruzzo in modo tale che il getto dell'acqua non cada od invada la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli alla circolazione.

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 100,00 a Euro 600,00** e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Spigolatura.

Senza il consenso del proprietario o conduttore del terreno è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se il raccolto è già avvenuto.

Nel caso in cui il proprietario o conduttore del fondo non sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto o orale verificabile dagli Agenti.

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 30,00 a Euro 200,00**.

Art. 23 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi.

Sarà cura del proprietario e/o del conduttore di terreni situati in aree particolarmente soggette a problemi di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

- La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 50,00 a Euro 300,00** e, ove necessari, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 - Pascolo vagante delle greggi.

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

Qualsiasi spostamento di greggi entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato.

Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario dei fondi, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno.

Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

E' fatto divieto di transumanza nelle aree di tutela ambientale e paesaggistico.

Art. 25 - Attraversamento dell'abitato con mandrie di bestiame di qualsiasi specie.

E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo all'altro. In tali occasioni, i conduttori dovranno aver cura di impedire ammassamenti degli animali e, comunque, non occupare uno spazio di larghezza superiore a metà della carreggiata. Devono inoltre impedire sbandamenti degli animali dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe od alle strade.

Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

Art. 26 - Sanzioni per pascolo abusivo.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, commi 2 e 3 e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame, sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o terreno privato, verrà perseguito ai sensi degli articoli 636 e 637 del Codice Penale.

TITOLO V

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 27- Autorizzazione.

Per ogni intervento sul territorio, da intendersi come miglioramento aziendale, compreso il cambiamento di destinazione d'uso, che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione arborea esistente dovrà essere inoltrata richiesta al Sindaco il quale, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G.C., concederà eventuale autorizzazione.

E' vietato il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili ed è altresì vietato l'impianto di alberi anche mediante il solo scavo di buche nei predetti prati stabili.

- Oltre al pagamento della sanzione amministrativa da **Euro 75,00** a **Euro 450,00** prevista per la trasgressione di questa norma, il Sindaco ordinerà il ripristino dei luoghi e disporrà, quando ricorreranno gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario.

Art. 28 - Corsi d'acqua e sbancamenti.

Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario effettuato da privati non può modificare il sito dei corsi d'acqua; è ammessa la manutenzione e pulizia degli stessi.

In assenza di specifico atto autorizzativo sono vietati interventi che: possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti; possono eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde; possono interrare gli argini.

E' fatto divieto di prosciugare torbiere e prati umidi.

Nel fondo bonificato o migliorato dovranno essere ripristinate le siepi ed i filari di alberi, nella misura in cui queste preesistevano mantenendone l'estensione, ma eventualmente modificandone la disposizione ed orientamento. Il ripristino dovrà avvenire a cura del proprietario del fondo in modo tale che siano reintrodotte le specie vegetali autoctone più adatte alle caratteristiche del luogo.

Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non preventivamente autorizzati dal Comune secondo le disposizioni del vigente P.R.G.C. e della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, se non comportano violazioni penali, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 75,00** a **Euro 450,00** e, ove necessari, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI

AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE

Art. 29 - Boschi e Taglio piante.

Boschi: per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C. si fa riferimento alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale approvate con D.P.G.R. n. 0174 del 11/04/1989 ed alla circolare del 03/03/1995 prot.1324 della Direzione Regionale delle Foreste.

Taglio piante: è ammessa la ceduzione periodica secondo gli usi locali delle piante non comprese nel comma seguente.

Il patrimonio arboreo esistente (gelsi in filari o singoli, carpini, tigli, olmi, roveri, aceri, bagolari o spaccasassi, farnie, ornelli o frassini minori nonché cedri, pini ed abeti di età superiore ai 30 anni) dovrà essere conservato, curato e sviluppato anche con la piantumazione di essenze tipiche locali.

L'espianto delle essenze arboree sopra richiamate dovrà essere autorizzato dal Sindaco con obbligo di successivo reimpianto in misura almeno pari a quella estirpata.

• Le violazioni riguardanti il taglio delle piante comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 50,00** a **Euro 300,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VII

AMBITI NATURALI

Art. 30 - Limitazioni generali.

E' fatto divieto di demolire o modificare, sostituire anche in parte le murature a secco in pietrame costituenti argini o muri di sostegno senza la preventiva autorizzazione comunale.

La conservazione di dette opere è a carico degli aventi causa a norma del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale può sostituirsi al privato con diritto di rivalsa.

All'interno delle zone a vincolo paesaggistico-ambientale (Legge Galasso) valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali.

Nelle zone sottoposte a tutela ambientale vanno anche rispettate le norme previste dal vigente P.R.G.C.

Art. 31 - Parco Comunale dei Prati del Lavia e del Beato Bertrando e biotopo.

Nel **Parco Comunale dei Prati del Lavia e del Beato Bertrando** è vietato:

- circolare lungo le strade con mezzi a motore. Il transito è consentito ai proprietari e/o conduttori dei fondi e agli organi di controllo. E' inoltre consentito, lungo la viabilità esistente, ai mezzi non a motore o a trazione animale;
- arare i prati stabili;
- abbattere gli "alberi notevoli" (essenze arboree appartenenti all'inventario redatto dal Corpo Forestale Regionale ed individuate in apposito elenco come stabilito dalla L.10/2013 art.7);
- consolidare le sponde o l'alveo del torrente Lavia se non con materiali naturali e seguendo criteri di ingegneria naturalistica;
- condurre cani che non siano tenuti al guinzaglio;
- il transito di mandrie e/o greggi;
- l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
- l'impianto, a recinzione della proprietà, di siepi che non siano costituite da specie autoctone;
- catturare specie di animali protetti ai sensi della Legge Regionale 34/81 (integrata dalle LL. RR.12/2000 e 10/2003) quali: anfibi, chioccioline, gamberi d'acqua;
- estirpare o raccogliere specie erbacee protette di cui alla Legge Regionale 34/81 (integrata dalle LL. RR. 12/2000 e 10/2003) quali: asfodeli, scarpette della Madonna, brassica palustre, giglio dorato, giglio rosso, giglio arancione, giglio martagone, iride celeste, giaggiolo, narciso, nigritella, nannunfero, ninfea bianca, peonia, raponzolo di roccia, orecchia d'orso, anemone montana, wulfenia. La raccolta di specie erbacee protette può essere effettuata solo previa autorizzazione regionale;
- praticare l'equitazione al di fuori delle sedi stradali;
- svolgere attività sportive agonistiche che comportino l'uso di veicoli o veicoli motorizzati e non si snodino solamente lungo la viabilità esistente.

• Le violazioni ai divieti di cui sopra sono punite con una sanzione amministrativa da **Euro 75,00** a **Euro 450,00** e, ove necessari, sarà imposta la messa in pristino dei luoghi.

Nel **biotopo** è vietato:

- accendere fuochi;
- addestrare cani;
- il dissodamento dei terreni saldi (incolti da molto tempo);

- l'utilizzo di sementi e/o materiali di riproduzione OGM;
 - la trivellazione dei pozzi a meno di 300 metri dal più vicino prato stabile;
 - intervenire per modificare il suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno;
 - molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo per scopi scientifici o quello effettuato, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. E' altresì vietato distruggere uova, nidi e tane;
 - allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.
 - Eventuali interventi in deroga a quanto più sopra vietato devono essere previsti da apposito progetto approvato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/09/1996, n. 42.
- Le violazioni ai divieti sopra riportati sono punite con una sanzione amministrativa da **Euro 100,00 a Euro 600,00** e, ove necessari, sarà imposta la messa in pristino dei luoghi.

TITOLO VIII

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 32 - Obbligo di denuncia.

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo posseduti, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'A.A.S. competente qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33 - Isolamento per malattie contagiose.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui è stata inoltrata denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente l'uso di abbeveratoi comuni e corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

Art. 34 - Denuncia di animali morti.

Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario dell'A.A.S. competente, ai sensi dell'art. 264 del T.U.L.L.S.S. n. 1265/34.

Art. 35 - Accertamento della causa di morte.

Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso sospetto di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 36 - Animali morti per malattie infettive.

Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie infettive di cui all'allegato 1 del D.P.R.320/54, la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

Art. 37- Spostamento animali morti.

Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie od ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente prevista dal Regolamento CE 1774/2002 e successive modificazioni.

Gli animali da compagnia (cani, gatti, furetti, ecc.) di proprietà possono essere sotterrati in terreni di privati cittadini o in aree indicate allo scopo solo quando: si escluda qualsiasi pericolo di malattia infettiva od infettiva per gli animali e per gli uomini. Regolamento CE 1774/2002 – Accordo stato-regioni relativo al benessere animale.

Art. 38 - Cremazione, trasformazione industriale, infossamento ed impiego di sostanze chimiche.

La cremazione e la trasformazione delle spoglie animali va eseguita negli appositi impianti autorizzati.

L'infossamento deve avvenire in suolo riconosciuto idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, a sufficiente profondità a tutela della falda freatica.

Onde provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, devono essere impiegate adeguate sostanze chimiche.

Art. 39 - Igiene del personale.

Il personale addetto alle operazioni di cui ai precedenti articoli deve essere protetto durante i lavori da sopravvesti, guanti, stivali impermeabili, deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro utile alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 40 - Difesa delle piante.

In caso di comparsa di crittogame, insetti od altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti (D.Lgs. 19/08/2005 n.214 – attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

1 - Denuncia obbligatoria.

E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Udine o al Servizio Fitosanitario Regionale, competente per territorio, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi nonchè di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero indicati come idonei.

2 - Collocamento di esche avvelenate.

E' vietato a chiunque di preparare, miscelare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ai fini del loro utilizzo e/o abbandono.

Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, possono essere eseguite solo da imprese specializzate, in modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate, con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo.

Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di tutela a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, è possibile effettuare,

previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche, a condizione che:

- a) il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale, al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell'ambiente;
- b) sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica più aggiornata;
- c) al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, è a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.

3 - Misure contro la propagazione della piralide.

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, la quale provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli ed i materiali residui della coltura del mais e del sorgo devono essere interrati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 06/12/1950 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 41 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

Art. 42 - Acquisto, detenzione ed impiego dei Presidi Sanitari.

Nel corso di trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ambiti naturali tutelati o arrechino disturbo alla popolazione.

All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi (D.L. n.194 del 17/03/1995).

L'erogazione degli antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanza superiore a metri 30 (trenta) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze, cortili, giardini, orti.

Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati con prodotti fitosanitari non classificabili come molto tossici, tossici e nocivi, prima delle ore 10 e dopo le ore 17, in assenza di vento e con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti ponendo attenzione che il getto della lancia sia rivolto in direzione opposta all'abitato.

Nelle colture a terra (mais, soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva ed usate ad una distanza di metri 5 dai confini.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, l'utilizzatore deve avvertire immediatamente il confinante del tipo di prodotto utilizzato e del relativo tempo di carenza.

Nei fondi che si trovano in aperta campagna, i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:

- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade;

qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;

- sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane salvo norme più restrittive previste da Leggi od Ordinanze del Sindaco;

- è vietato l'uso dei Presidi Sanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque superficiali ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati.

Durante il trattamento e per il tempo di carenza dovrà venire apposto un cartello indicante il divieto di accesso, il tempo di carenza e riportare la dicitura **Culture trattate con Presidi Sanitari** (fondo giallo e scritta nera).

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del Presidio Sanitario.

La preparazione delle miscele contenenti Presidi Sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è inoltre vietato lo sversamento di liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei Presidi Sanitari ed i residui, i sacchi di plastica ed i contenitori di concimi in genere, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente D. L.vo 152/2006; non devono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d'acqua.

E' vietato l'impiego di Presidi Sanitari con mezzi aerei.

• Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 50,00 a Euro 300,00**.

TITOLO IX

CACCIA - PESCA- RACCOLTA FUNGHI, PIANTE O PARTI DI PIANTE, LUMACHE, RANE E CONDUZIONE DI APIARI

Art. 43 - Esercizio della caccia e della pesca.

L'esercizio della caccia è disciplinato dalle L.R. 6 del 06/03/2008 e dalla disciplina nazionale L.n.157 del 11/02/1992.

L'esercizio della pesca è disciplinato dalle L.R. 19 del 12/05/1971 e L.R. n.43 del 09/06/1998.

Non è consentito cacciare o pescare senza il possesso delle prescritte licenze.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con Leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 44 - Raccolta di funghi, di piante o parti di esse.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. 12/2000 e succ. mod. ed integrazioni.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico è regolata dalla L. R. 34/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45 - Conduzione di apiari.

La conduzione di apiari è regolamentata dalla Legge 24/12/2004 n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" e dalla normativa regionale di settore.

TITOLO X

PENALITA'

Art. 46 - Accertamento delle infrazioni.

Le trasgressioni alle norme di cui al presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, dalla Polizia Locale e/o da personale incaricato del servizio.

Quando la violazione costituisce reato ed è prevista dal Codice Penale, non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo riguardante l'infrazione rilevata. E' obbligatorio il rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 47 - Contestazione e oblazione.

Alla contestazione delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla Legge Regionale 17 gennaio 1984 n. 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono previste dall'art. 7 della Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2003 (massimo della sanzione irrogabile Euro 10.000,00) e indicate in calce ai singoli articoli.

Entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati sono ammessi al pagamento di una cifra pari al doppio del minimo della sanzione prevista.

Entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, in alternativa e se esistono giustificati motivi, gli interessati possono far pervenire al Servizio di Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Art. 48 - Memorie difensive - Procedimento ingiuntivo.

Il Responsabile della Polizia Locale, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido.

Altrimenti emette Ordinanza motivata di archiviazione dandone comunicazione all'interessato.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione; in caso di mancato pagamento farà seguito la procedura coattiva.

Art. 49 - Non esecuzione di Ordinanza.

- Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate, fatti salvi i casi previsti dall'art. 650 C.P. o da altre Leggi e Regolamenti generali o speciali, è punito con una sanzione amministrativa da **Euro 150,00 a Euro 500,00**.

Art. 50 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa, qualora sia riportato sul verbale il previsto obbligo di compiere o cessare un'attività, il contravventore, entro il termine indicato, deve provvedere alla messa in pristino e, qualora questa non venisse attuata entro i termini imposti, verrà disposta l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 51 - Risarcimento danni.

Qualora la violazione abbia arrecato danni a terzi, il Sindaco, sentito il danneggiato che può essere invitato a comparire insieme al trasgressore, può respingere la domanda di oblazione qualora il trasgressore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Nel caso in cui il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, il Sindaco subordina l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 52 - Aggiornamento delle sanzioni.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimi e massimi stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dall'approvazione deliberata dal Consiglio Comunale. Fino a tale data trova applicazione il vigente Regolamento di Polizia Rurale.